



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 27 maggio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 018

Prot. 260

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”.**

Sommario *Sulla GU n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il DL n. 73/2021; con la presente si commentano i contenuti del decreto che più interessano l'attività di Patronato.*

Sulla GU n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 26 maggio 2021; di seguito si illustrano i contenuti che coinvolgono l'attività di Patronato.

1. PROROGA INDENNITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

L'articolo 42, comma 1, prevede che ai soggetti già beneficiari della **indennità una tantum** prevista dall'articolo 10 del DL n. 41/2021 (*cf. circolare INAPA n. 12 del 23 marzo 2021*), venga erogata, in via automatica, un'ulteriore una tantum pari a **1600** euro.

I successivi commi stabiliscono i requisiti per le stesse categorie di lavoratori che, invece, sono tenuti a presentare la domanda non avendo già beneficiato della precedente indennità.

1.1 Soggetti destinatari e condizioni

Di seguito si illustrano le condizioni richieste per ogni singola categoria di destinatari; in buona sostanza le condizioni richieste sono le medesime di quelle già previste dall'articolo 10 del DL n. 41/2021 con la sola differenza che è modificata la data entro la quale far valere alcuni requisiti che, in questo caso, coincide con il 26 maggio 2021.



1.1.1 Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali

Il comma 2 del citato articolo 42 riconosce la indennità di 1.600 euro ai lavoratori:

- **stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali,
- **in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

I suddetti lavoratori hanno diritto all'indennità a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021**,
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021 almeno 30 giornate di lavoro,
- alla data del 26 maggio 2021
 - **non siano titolari** di pensione,
 - di rapporto di lavoro dipendente,
 - di NASPI.

1.1.2 Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Il comma 3, alla lettera a) riconosce l'indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021**;
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021 **almeno 30 giornate di lavoro**;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato** con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.3 Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il comma 3, alla lettera b) riconosce l'indennità ai lavoratori di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 purché:

- abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato** con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).



1.1.4 Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile

La lettera c) del comma 3 prevede che i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 **siano stati titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile;
- siano iscritti in Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 con accredito di almeno **un contributo mensile**;
- non abbiano un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato** con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.5 Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio

Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo la lettera d) del comma 3, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- titolarità di **partita IVA** al 26 maggio 2021;
- **iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata** alla data del 26 maggio 2021;
- aver prodotto un **reddito** derivante dalle suddette attività **superiore a 5.000,00** euro nell'anno 2019;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato** con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.6 Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali

Il comma 5 prevede per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti degli stabilimenti termali l'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, alle seguenti condizioni:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a **tempo determinato** o **stagionale** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- **non** titolarità alla data del **26 maggio 2021** di **pensione** e di un **rapporto di lavoro dipendente**.



1.1.7 Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

Il comma 6 dispone il diritto all'indennità di 1.600 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS in presenza dei seguenti requisiti:

- **30 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021,
- un reddito nell'anno 2019 non superiore a **75.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 26 maggio 2021,
- non titolarità di rapporto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente** senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 26 maggio 2021,

oppure

- **7 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021,
- un reddito nell'anno 2019 non superiore a **35.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 26 maggio 2021,
- non titolarità di rapporto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente** senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 26 maggio 2021.

1.2 Regime di cumulabilità

Il comma 7 stabilisce che le indennità previste dall'articolo 42 non sono tra loro cumulabili, mentre possono essere cumulate con l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222/84.

1.3 Presentazione delle domande e monitoraggio

I commi 7 e 8 dell'articolo in esame prevedono che le indennità siano erogate previa domanda e nel limite di spesa previsto; l'INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica.

Per i soggetti tenuti a presentare la domanda è previsto che questa debba essere presentata secondo le modalità previste dall'INPS ed entro il **31 luglio 2021**.

2. INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

L'articolo 44 prevede un'ulteriore **indennità complessiva** in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso:

- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale),
- il CIP (Comitato Italiano Paralimpico),
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.



Destinatari del beneficio sono i soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tal fine si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L'indennità non è riconosciuta ai percettori di reddito da lavoro, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza nonché ai beneficiari delle prestazioni introdotte dal DL n. 18/2020 e successivi; fermo restando il divieto di cumulo con le altre indennità di cui la DL n. 18/2020 e seguenti, Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'INPS i dati relativi ad eventuali pagamenti effettuati dall'Istituto stesso in favore dei soggetti che abbiano presentato domanda anche per un'altra tipologia di indennità e liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dall'INPS.

Si considerano come reddito da lavoro i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'importo dell'indennità è **determinato in funzione dei compensi**, relativi all'attività sportiva, **percepiti nell'anno d'imposta 2019**.

In particolare, l'indennità ammonta a:

- a) **2.400 euro** per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
- b) **1.600 euro** per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- c) **800 euro** per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

3. INDENNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il DM 28 marzo 2020, attuativo dell'articolo 44 del DL n. 18/2020 (*cf. circolare INAPA n. 9 del 18 marzo 2020*), aveva previsto una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, stabilendone i criteri e le condizioni di erogazione (*cf. circolare INAPA n. 15 del 1° aprile 2020*).

Successivamente, il decreto rilancio, all'articolo 78, aveva introdotto i requisiti di non titolarità di trattamento pensionistico e non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (*cf. circolare INAPA n. 27bis del 20 maggio 2020*) e il decreto interministeriale 29 maggio 2020 aveva stabilito le modalità di attribuzione dell'indennità per il mese di aprile 2020 prevedendo che potevano presentare domanda i soggetti iscritti alla Cassa, non titolari di



pensione diretta, con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, e non titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in possesso di specifiche condizioni reddituali (**cf. circolare INAPA n. 37 del 12 giugno 2020**).

Di conseguenza, **erano rimasti esclusi** dal diritto all'indennità liberi professionisti con disabilità titolari di prestazioni di invalidità erogate dalle Casse stesse.

Ora, l'articolo 37 del decreto in commento, aggiungendo i commi da *1ter* a *1sexies* all'articolo 31 del DL n. 18/2020 dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità prevista per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, comunque denominato, **è equiparato all'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS**.

Pertanto, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato percettori di prestazioni di invalidità, che non hanno avuto accesso all'indennità alla data del 26 maggio 2021 possono presentare domanda entro il 31 luglio 2021.

La domanda deve essere presentata con le stesse modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020 (**cf. circolare INAPA n. 15 del 1° aprile 2020**).

L'indennità è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa previsto; gli enti provvedono al monitoraggio e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

4. REDDITO DI EMERGENZA

L'articolo 36 prevede che, per l'anno 2021 il reddito di emergenza, Rem, di cui all'articolo 82 del DL n. 34/2020, sia riconosciuto per ulteriori quattro quote, nella misura già prevista, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ai nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza delle condizioni già previste per le precedenti quote (**cf. circolare INAPA n. 12 del 23 marzo 2021**); il valore del **reddito familiare** è riferito al mese di **aprile 2021** (*cf. scheda allegata*).

Le quote di Rem sono riconosciute ed erogate dall'INPS previa richiesta secondo le modalità predisposte dall'Istituto; le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2021.

Si ricorda che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall'articolo 42 del decreto in commento;



- sono titolari di **pensione diretta o indiretta** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- sono titolari di un rapporto di **lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo teorico del beneficio spettante in base al nucleo familiare;
- sono percettori di **reddito di cittadinanza**.

5. MISURA DELLA INDENNITÀ DI NASPI

L'articolo 38, limitatamente alle indennità di NASpi in pagamento dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, prevede la sospensione della riduzione del 3% applicabile dal 1° giorno del quarto mese di fruizione dell'indennità; le indennità, quindi, sono confermate nell'importo in pagamento al 26 maggio 2021.

La suddetta sospensione si applicherà anche alle nuove indennità aventi decorrenza compresa tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 - quando verrà ripristinata l'applicazione delle riduzioni - l'importo delle indennità in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 sarà calcolato tenendo conto delle riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

6. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E COMMERCianti

L'articolo 47 dispone la **proroga al 20 agosto 2021** della scadenza, già fissata al 17 maggio, per il pagamento della prima rata dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti sul minimale di reddito.

Tale proroga era già stata comunicata dall'INPS - a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - con messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021 (*cf. scadenziario INAPA*).

Come di consueto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

(Anna Giannini)

Allegati: stralcio del DL n. 73/2021, tabella indennità una tantum, scheda riepilogativa REM 2021